

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"MYRIAM PER I POVERI-ONLUS"

DENOMINAZIONE

Art. 1) Per onorare la memoria di Myriam CRUBELLATI in MARIANI, su iniziativa del dottor CRUBELLATI Faustino è costituita una Fondazione denominata: "MYRIAM PER I POVERI - ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460.

SEDE

Art. 2) La Fondazione ha sede in Sanremo (IM), Via Meridiana n.7

SCOPO

Art. 3) La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo l'assistenza sociale e la beneficenza a favore delle persone svantaggiate; costituirà particolare forma di assistenza sociale l'assistenza ai poveri, sia locali, sia immigrati e segnatamente immigrati del terzo mondo, mediante mensa, dormitorio, diurno e coltivazione di terreno.

La fondazione si propone inoltre, di promuovere lo sviluppo sociale, civile e spirituale, delle medesime persone svantaggiate e bisognose, mediante la valorizzazione e tutela della cultura sotto varie forme, ritenendo la cultura medesima motore per il ri-

lancio della crescita individuale e collettiva mediante l'allestimento di una biblioteca, mentre attenzione verrà dedicata alla crescita spirituale mediante allestimento e gestione di strutture religiose.

La Fondazione, al fine di sensibilizzare i potenziali sostenitori ai problemi dei poveri, potrà anche organizzare la somministrazione di pasti settimanali a persone amiche dei poveri, allo scopo di ricavare per la Fondazione contributi volontari la cui determinazione sarà lasciata alle possibilità e alla sensibilità dei terzi partecipanti agli incontri.

Le modalità di erogazione delle attività assistenziali saranno stabilite dall'Amministratore Unico, o dal Consiglio di Amministrazione, che gli succeda.

L'amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione potranno approvare regolamenti interni su qualsiasi materia attinente la vita della Fondazione, osservato il presente Statuto, nonché l'atto costitutivo.

La Fondazione potrà svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito della Regione Liguria.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione delle attività direttamente connesse, e comunque in

via non prevalente, rispetto alle attività previste al primo comma e secondo comma del presente articolo.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Le attività della Fondazione, così come l'interpretazione del presente Statuto e sue eventuali modifiche, dovranno perennemente ispirarsi alla volontà e al pensiero di Myriam CRUBELLATI, come richiamati dal Fondatore nell'atto costitutivo, preliminare al presente Statuto.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa, o deliberata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione che gli succeda, ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato

ad incremento del patrimonio;

d) da eventuali avanzi economici di esercizio che l'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione che gli succeda, abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;

b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione in conto esercizio;

c) delle somme derivanti da eccezionali alienazioni di beni patrimoniali, imposte dalla necessità di risanare, in via straordinaria, eventuali perdite di gestioni arretrate.

La Fondazione potrà avvalersi, per l'adempimento degli scopi, dell'opera di istituti religiosi e/o organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro Regionale di cui alla L.R. 15/92 (art.

5) Detta opera, così come l'opera di terzi, erogata ad attuazione degli scopi della Fondazione, sarà rigorosamente a titolo gratuito, escludendosi pertanto qualsiasi forma di retribuzione anche a carattere indiretto.

ORGANI

Art. 5) E' Organo della Fondazione l'Amministratore Unico come nominato nell'atto costitutivo, cui succederà, a seguito di sue dimissioni o impedimento permanente, il Consiglio di Amministrazione.

Addivenendosi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, saranno Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario.

Art. 6) La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico, come nominato nell'atto costitutivo, il quale resterà in carica fino a sue dimissioni o impedimento permanente.

L'Amministratore Unico ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nulla escluso od eccettuato.

Art. 7) In caso di dimissioni dell'Amministratore Unico nominato con l'atto costitutivo egli stesso provvederà a nominare il Consiglio di Amministrazione formato fino a tre membri fra cui il Presidente ed il Segretario, scelti preferibilmente tra i discendenti della compianta CRUBELLATI Myriam. Ogni membro così nominato resterà in carica, salvo dimis-

sioni, sua vita natural durante.

Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione così nominato i membri rimanenti provvederanno a nominare un nuovo membro, scelto preferibilmente tra i discendenti della compianta CRUBELLATI Myriam, che resterà in carica, salvo dimissioni, sua vita natural durante.

Venendo a mancare tutti i discendenti della compianta CRUBELLATI Myriam i membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di tre, verranno nominati dall'Ordinario diocesano della Diocesi di Ventimiglia e Sanremo, il quale stabilirà anche le relative cariche. Il Consiglio così nominato resterà in carica per un triennio.

Art. 8) Al Consiglio di Amministrazione, quando sarà nominato, spetterà l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nulla escluso od eccettuato.

In particolare, il Consiglio:

a) stabilirà gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redigerà la relazione annuale sull'attività, ne predisporrà e ne eseguirà i programmi;

b) redigerà e approverà annualmente il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo.

vo, nonché il conto economico preventivo entro il mese di maggio dell'anno corrente sulla base dei rispettivi progetti predisposti dal Segretario;

c) potrà nominare un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nelle funzioni demandate al Presidente come previste al successivo articolo 10);

d) delibererà sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e) amministrerà il patrimonio della Fondazione;

f) assumerà, in caso di comprovata ed inderogabile necessità, tenuto conto del basilare criterio della gratuità delle prestazioni per la Fondazione di cui all'articolo 4), lett.c) del presente statuto, il personale esecutivo, fissandone il trattamento giuridico ed economico e disponendone eventuale licenziamento in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs.vo 4 dicembre 1997 n. 460;

g) delibererà le modifiche allo Statuto, che sottoporrà alle Autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge, fermo restando che le finalità di cui all'articolo 3), primo e secondo comma del presente Statuto, come derivate dalle premesse dell'atto costitutivo, non sono suscettibili

di modifica dovendosi perennemente osservare la volontà fondatrice ivi espressa;

h) approverà eventuali regolamenti interni a contenuto generale e/o speciale.

Art. 9) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno convocate dal Presidente di sua iniziativa, o quando gliene sia fatta richiesta motivata da due Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

Ove il Consiglio sia stato come sopra convocato, esso delibererà con la presenza e la maggioranza dei suoi componenti.

Ove siano presenti tutti i componenti del Consiglio, potrà prescindere dall'avviso di convocazione e il Consiglio potrà deliberare su qualunque argomento sul quale non vi sia opposizione a trattarlo da parte di uno qualsiasi dei Consiglieri.

In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro regolarmente nume-

rato e vidimato ai sensi di legge (in esenzione da
tassa cc. gg. ai sensi dell'art. 18 D.lgs. vo 4 dicem-
bre 1997 n. 460).

Le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal
Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedi-
mento, dal Vice-Presidente se nominato, o dal compo-
nente designato dal Consiglio stesso. Ove presieda
il Segretario, le funzioni di Segretario del Consi-
glio saranno svolte dall'altro Consigliere.

PRESIDENZA

Art. 10) Il Presidente avrà la legale rappresentanza
della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente eseguirà le deliberazioni del Consi-
glio ed eserciterà i poteri che il Consiglio gli de-
legghi in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza il Presidente potrà adottare i
provvedimenti di competenza del Consiglio di Ammini-
strazione, salva la ratifica da parte di questo nel-
la sua prima riunione.

Il Presidente avrà facoltà di rilasciare procure
speciali per singoli atti o gruppi di atti o settori
di attività e di nominare avvocati e procuratori al-
le liti.

In caso di sua assenza o impedimento, sempreché non
sia stato nominato il Vice-Presidente, il Presidente

sarà sostituito dal Segretario.

SEGRETARIO

Art. 11) Il Segretario, se sarà nominato il Consiglio di Amministrazione, curerà la gestione corrente della Fondazione, nonché la tenuta della contabilità ai sensi di legge o sovrintenderà alla tenuta della contabilità da parte di terzi, redigerà il progetto del bilancio consuntivo nonché del conto economico preventivo, controfirmerà i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione firmati dal Presidente, eserciterà le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

RIMBORSI SPESE.

Art. 12) Fermo restando che tutte le cariche sono gratuite, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, così come ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, potrà essere effettuato il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE.

Art. 13) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno (il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1998, prescindendosi, per tale esercizio,

dalla necessità di redazione del conto economico preventivo).

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento interno facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ESTINZIONE

Art. 14) La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, da scegliersi, di preferenza, fra i componenti del Consiglio stesso.

In caso di estinzione per qualsiasi causa, tutti i beni in natura della Fondazione, ove non liquidati per l'estinzione di passività della Fondazione stessa, così come eventuali liquidità (denaro, titoli,

depositi bancari, e simili) dovranno essere devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Resta ferma comunque la prioritaria destinazione dell'intero patrimonio sociale, salvo tassativi impedimenti di legge, alle necessità dei più poveri e degli emarginati, non escluso il terzo mondo.

NORME APPLICABILI

Art. 15) Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 460 del 4 dicembre 1997.